

STATUTO GIDIERRE NET APS

Art.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1-1 È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Gidierre Net APS" (di seguito indicata come "Associazione"), con sede legale nel comune di Fosdinovo (MS). La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'associazione potrà comunque espletare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed europeo. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

1-2 L'Associazione è costituita ai sensi dell'art.101, comma 3, d.lgs. 117/2017 codice del terzo settore. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale e sarà utilizzato dall'Associazione successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1-3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ

2-1 L'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, che non persegue scopi di lucro, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi: mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, convinzioni politiche e condizioni socio-economiche.

2-2 L'Associazione intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed ente non commerciale del Terzo Settore.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento alle attività di cui alle seguenti lettere dell'art.5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n.53 del 28/03/2003 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Di seguito sono esplicitate la mission dell'Associazione e definite, nel dettaglio, le attività:

Mission: La Mission dell'Associazione è promuovere la socializzazione e la vita associativa per gli adolescenti e i giovani adulti del territorio al fine di prevenirne l'autoisolamento dalla società e favorirne l'emancipazione.

L'Associazione si impegna a diffondere la cultura del gioco di ruolo, riconoscendo il suo valore educativo, creativo e sociale, organizzando e partecipando a eventi locali, quali incontri, tornei, serate tematiche e workshop, al fine di creare uno spazio di incontro e scambio per gli appassionati di giochi di ruolo e avvicinare nuovi interessati a questa forma di intrattenimento.

L'Associazione partecipa attivamente a fiere ed eventi interregionali, al fine di ampliare la propria rete di contatti, collaborare con altre associazioni con finalità simili e contribuire alla promozione della cultura del gioco di ruolo a livello nazionale.

Attraverso la propria attività, l'Associazione incoraggia la creatività, lo sviluppo delle competenze sociali e l'inclusione, promuovendo un ambiente di accoglienza e rispetto reciproco. Sostiene la libera espressione e l'immaginazione, fornendo un valore aggiunto alla vita sociale dei giovani adulti e adolescenti del territorio.

Attività:

1. Promozione della socialità, favorire la crescita culturale e civile dei propri soci;
2. organizzazione di manifestazioni ed eventi, convegni, mostre, corsi di istruzione e formazione, attività culturali ed educative con progetti scolastici ed extrascolastici;
3. partecipazione ad eventi come al precedente punto organizzati da diversi Enti;
4. promozione della vita associativa in un ambiente sereno e inclusivo;
5. stipula di convenzioni favorire i propri soci nell'acquisto di materiali e beni;
6. perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e l'esercizio di attività di interesse generale ai sensi della normativa del Terzo Settore

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, in conformità con quanto stabilito dal decreto di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e non. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività di interesse non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.

Art.3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o lasciti.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3-2 Le entrate sono costituite da:

- quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- contributi e liberalità dei soci e di Enti privati e pubblici;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivati da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- eventuali entrate derivati dallo svolgimento delle attività sociali.

3-3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Il numero di soci è illimitato e possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, la mission, i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando alla vita associativa.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza limitazione alcuna.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo illimitato fintanto che si protrae il rapporto associativo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda, su apposita modulistica al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle

norme statutarie e regolamentari stabilite dal Consiglio Direttivo. In particolare, i soci hanno:

- il diritto a partecipare alle attività associative e il diritto di usufruire delle strutture dell'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, previo versamento della quota annuale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento della stessa;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo;
- il diritto di godere dei servizi e delle agevolazioni connessi alla tessera;
- il diritto di presentare al Consiglio Direttivo proposte inerenti ad attività o eventi ricollegabili alla mission o alle attività statutarie.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva della tessera; sono altresì invitati dal medesimo Consiglio al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

4-8 La quota associativa è personale e non è trasmissibile e/o rivalutabile, né restituibile.

4-9 Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti affidato loro un incarico, professionale o altro, retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

4-10 I sostenitori, che contribuiscono con erogazioni liberali e i volontari non soci non hanno diritto di voto.

Art.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 La qualifica di socio si perde per:

- recesso o morte (5-2);
- decadenza (5-3);
- esclusione del socio per decisione motivata del Consiglio Direttivo (5-4).

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della notificazione, salvo termine minore accordato dal Consiglio Direttivo stesso.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali, entro 365 giorni dalla data del versamento precedente.

5-4 In caso di gravi violazioni delle regole associative e/o dei principi e dei valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio

Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, l'interessato è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

5-7 Per le sanzioni disciplinari si fa riferimento al regolamento.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6-1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

7-1 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante mezzi telematici (e-mail, telefono, annuncio su pagina associativa ecc.), anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

7-2 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

7-3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto ed è consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

7-4 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

7-5 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina del consiglio direttivo
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.5;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

7-6 L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti, per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, si delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

8-1 Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 3 a massimo 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

8-2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo telematico (e-mail, telefono, annuncio su pagina associativa ecc.) almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

8-3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 5.

8-4 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 9 IL PRESIDENTE

9-1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 IL VICEPRESIDENTE

10-1 Il Vicepresidente fa le veci del Presidente qualora questi non potesse espletare le proprie funzioni, per impedimenti fisici, legali o personali, fino all'elezione di un nuovo Presidente o comunque fino al termine degli impedimenti del Presidente.

Art. 11 IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

11-1 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

11-2 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno solare.

12-2 Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

12-3 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

13-1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale della Toscana del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 14 NORMA FINALE

14-1 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

